N. 27/10 RR

IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE PER IL RIESAME

riunito in Camera di Consiglio nelle persone di

dott. Anna Ivaldi	- Presidente est.
dott. Maria Letizia Califano	- Giudice
dott. Daniela Di Sarno	- Giudice

vista la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Roberto MENTO avverso l'ordinanza del G.I.P. di Sanremo, che ha disposto nei confronti suoi, di Riccardo GRECO e di Angelo BARZELLONI la misura cautelare della custodia in carcere, per i seguenti reati:

GRECO, MENTO e BARZELLONI in concorso tra loro e con TOSELLI Cristiano, SERRA Riccardo, IOZZA Jerome, ANGIOLETTI Andrea, POCHETTINO Paolo e LEVI Tiziana

A) delitto p. e p. dall'art. 416 – c. 1 e 2 – c.p. per essersi associati tra di loro al fine di commettere più delitti di furto aggravato in danno della MSC SA, società estera esercente attività di navigazione marittima a scopo di turismo, sottraendo abitualmente, in qualità di soci e/o dipendenti della Seven Seas Entertainment Group L.L.C. – società che per conto della MSC gestisce i casinò a bordo delle navi della flotta, ingenti somme di denaro costituenti parte di quelle giocate dai crocieristi ai tavoli dei casinò, essendo in particolare:
   - MENTO Roberto, GRECO Riccardo e BARZELLONI Angelo i promotori, capi ed organizzatori di detta associazione, avendo provveduto a tal fine a costituire la Seven Seas Entertainment Group, a concludere gli accordi contrattuali con la MSC SA, ad assumere e ad istruire i casino' manager ed il personale tecnico impiegati nelle sale da gioco a bordo delle 10 navi della flotta MSC su come sottrarre parte delle somme giocate e perse dai crocieristi, su come preparare una falsa contabilità da esibire alla MSC SA e su come sbarcare clandestinamente dalle singole navi le somme illegalmente sottratte;
   - SERRA Riccardo, IOZZA Jerome, ANGIOLETTI Andrea, LEVI Tiziana e POCHETTINO Paolo nella loro qualità di casinò manager e TOSELLI Cristiano nella sua qualità di tecnico delle slot machines, partecipi, con il compito di eseguire le disposizioni di MENTO, GRECO e BARZELLONI, di stornare ed occultare parte delle somme giocate ai tavoli dei casinò dai crocieristi, di redigere una falsa contabilità degli incassi da esibire alla MSC ed infine di custodire a bordo delle navi le somme sottratte e sbarcarle clandestinamente al termine delle singole crociere.

In Sanremo, sino al dicembre 2009.

GRECO, MENTO e BARZELLONI in concorso tra loro e con ANGIOLETTI Andrea

B) delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2 c.p. perché, in concorso tra loro ed al fine di procurarsi un profitto, nelle qualità e con i comportamenti di cui al capo A), dapprima distraendo parte delle somme giocate dai croceristi presso il casinò della nave MSC "Fantasia" e successivamente ricorrendo al mezzo fraudolento di compilare i cedolini di resoconto (table sum) di ogni singola serata facendo risultare un guadagno inferiore al reale,

si impossessavano di una somma non inferiore ad €. 10.000,00 che sottraevano alla MSC SA facendola uscire dalla predetta nave al momento dell'attracco presso il porto di Genova in data 19/11/2009.
Accertato in Sanremo, 19/11/2009

GRECO, MENTO e BARZELLONI in concorso tra loro e con SERRA Riccardo

C) delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2 c.p. perché, in concorso tra loro ed al fine di procurarsi un profitto, nelle qualità e con i comportamenti di cui al capo A), dapprima distraendo parte delle somme giocate dai croceristi presso il casinò della nave MSC "Splendida" e successivamente ricorrendo al mezzo fraudolento di compilare i cedolini di resoconto (table sum) di ogni singola serata facendo risultare un guadagno inferiore al reale, si impossessavano di una somma non inferiore ad €. 97.500,00 che sottraevano alla MSC SA facendola uscire dalla predetta nave al momento dell'attracco presso il porto di Genova in data 27/11/2009.
Accertato in Sanremo, 28/11/2009

GRECO, MENTO e BARZELLONI in concorso tra loro e con IOZZA Jerome

D) delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2 c.p. perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, al fine di procurarsi un profitto, nelle qualità e con i comportamenti di cui al capo A), dapprima distraendo parte delle somme giocate dai croceristi presso il casinò della nave MSC su cui IOZZA era imbarcato e successivamente ricorrendo al mezzo fraudolento di compilare i cedolini di resoconto (table sum) di ogni singola serata facendo risultare un guadagno inferiore al reale, si impossessavano di una somma non inferiore ad €. 11.000,00 che sottraevano alla MSC SA, occultandola a bordo in attesa di sbarcarla a Buenos Aires e farla giungere in Italia.
Accertato in Sanremo, 28/11/2009

Sentiti il difensore dell'indagato e il PM e letta la memoria depositata dalla difesa, rileva quanto segue:

l'ordinanza impugnata si fonda essenzialmente sull'esito di intercettazioni telefoniche inizialmente effettuate sull'utenza di MENTO e poi estese a GRECO e a BARZELLONI; in base a quanto emergeva dalle intercettazioni venivano effettuati dalla Polizia Postale servizi di appostamento, seguiti da perquisizioni e sequestri; venivano inoltre acquisite le spontanee dichiarazioni di SERRA e di Emilio LA SCALA, general manager della MSC;
ravvisando negli elementi sopra indicati gravi indizi dei reati ipotizzati a carico di MENTO, GRECO e BARZELLONI, il GIP, ritenuta per i tre indagati la sussistenza di tutte e tre le tipologie di esigenze cautelari indicate dall'art. 274 cpp, ha emesso l'ordinanza di custodia in carcere, eseguita ad oggi solo nei confronti di GRECO e di MENTO, essendosi BARZELLONI reso latitante;
nell'interrogatorio di garanzia MENTO ha dichiarato di avvalersi della facoltà di non rispondere e ha contestato la giurisdizione italiana; analoga dichiarazione è stata resa da GRECO.

Coerentemente con l'affermazione del suo assistito, il difensore sostiene preliminarmente che l'A.G. italiana non ha giurisdizione in quanto i reati ipotizzati sarebbero stati tutti commessi all'estero e che erroneamente è stata sostenuta l'applicabilità dell'art. 6 c. 2 cp, norma che potrebbe ritenersi operante soltanto se una frazione apprezzabile dell'azione fosse stata commessa sul territorio italiano, cosa che si afferma non essere avvenuta, né per il reato associativo, né per i tre reati fine contestati.

In proposito si osserva invece che nessun dubbio sussiste circa il fatto che il reato di cui all'art 416 cp è stato commesso in parte (peraltro rilevante) in Italia. Non vale ad escludere tale conclusione la circostanza che la società della quale gli associati si sono valsi per stipulare il contratto con la MSC e poter così collocare persone ad essi legate quali casinò manager sulle navi della flotta della stessa, abbia sede negli Stati Uniti. Devono infatti essere tenute ben distinte l'associazione ex art. 416 cp e la società estera della quale gli associati si sono serviti per il raggiungimento dei loro scopi. Quest'ultima costituisce un mero strumento ed è, per quanto concerne il reato ipotizzato, del tutto irrilevante se alla stessa facciano capo o meno anche attività lecite. L'associazione per delinquere ha operato (anche) in Italia, non soltanto perché i suoi capi risiedono in Sanremo (MENTO e GRECO) e in Varazze (BARZELLONI), ma anche perché gli altri associati e cioè il personale collocato sulle navi MSC, sono italiani e non vi è quindi alcun motivo di ritenere che gli accordi relativi all'attività delittuosa siano stati presi all'estero o che all'estero siano state impartite le istruzioni per lo svolgimento di tale attività.
Nel caso in esame vi è quindi ben di più di quanto richiesto per l'affermazione della giurisdizione italiana secondo il principio giurisprudenziale affermato specificamente in materia di reato associativo dalla Cassazione (Sez. 6, n. 40287 del 28/10/2008. Rv. 241519), secondo il quale "ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che se pur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile collegando la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero."
La stessa considerazione vale, ovviamente, per quanto riguarda i furti aggravati, commessi a bordo delle navi ed eventualmente anche in acque extraterritoriali (come sostenuto dalla difesa), ma ideati in Italia, paese dal quale provenivano le istruzioni e le indicazioni per la loro realizzazione, fornite dai capi agli associati che dovevano operare materialmente nei casinò di bordo, richiamandosi anche qui quanto affermato dalla Cassazione (Sez. 6, n. 5617 del 15/02/1994 Rv. 198829) "Ai fini della applicazione del principio di territorialità della legge penale (art. 6 cod. pen.), per azione deve intendersi il complesso dei comportamenti consapevolmente finalizzati al raggiungimento dello scopo o dell'evento delittuoso, sicché fra essi rientra, nel caso di accordo fra più persone che con le loro condotte partecipano concorsualmente al reato, anche tutto ciò che, pur essendo limitato all'elemento psicologico (il quale rientra tra quelli essenziali del reato), può essere ricondotto al determinismo volitivo coagulante o influente sulle condotte dei correi. Ne consegue che un'azione delittuosa ispirata o rafforzata nella volontà ovvero ordinata da concorrenti morali in Italia, deve essere considerata penalmente quivi realizzata ancorché l'esecuzione materiale, l'evento o l'omissione che costituisce il reato siano posti in essere all'estero da taluno dei concorrenti materiali. E ciò anche se i contatti organizzativi si siano verificati solo fra alcuni dei correi e non fra tutti, in quanto il reato è effetto del contributo di ciascun correo e di tutti insieme, attesa la comune finalizzazione partecipativa." Il principio è ribadito da ultimo nella sentenza della Sez. 4, n. 17026 del 17/12/2008 Rv. 243476: "Si ritiene commesso nel territorio dello Stato, anche se in parte avvenuto all'estero, il reato la cui condotta, anche omissiva, sia stata commessa anche in minima parte nello Stato, seppure priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo. "

Sempre a sostegno della richiesta di riesame, viene poi affermato che difetterebbero i gravi indizi dei reati ipotizzati, in proposito sostenendosi innanzitutto che il materiale emergente dalle conversazioni intercettate (come si vedrà, del tutto esplicite quanto all'attività illecita) non può essere utilizzato. In proposito si osserva che dette intercettazioni sarebbero state effettuate nell'ambito di un diverso procedimento, nel quale venivano ipotizzati reati diversi, a carico di soggetti diversi.
In proposito si rileva:

- il procedimento cui si fa riferimento nel quale è stata disposta l'intercettazione dell'utenza in uso a MENTO aveva ad oggetto il reato di cui all'art. 416 cp e i reati di ricettazione e riciclaggio. Da tale intercettazione sono emersi indizi dei reati oggi a lui ascritti e

l'intercettazione è stata estesa a GRECO e BARZELLONI. Anche qualora dovesse ritenere che, poiché l'associazione originariamente ipotizzata era formata da soggetti, che, ad eccezione di MENTO, sono diversi dagli attuali indagati, si sia in presenza di due diversi procedimenti, tra gli stessi indubbiamente sussiste una connessione non solo soggettiva, che consente l'utilizzazione delle intercettazioni, in proposito richiamandosi qui il principio ripetutamente affermato dalla Cassazione , secondo il quale "In tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., il concetto di "diverso procedimento" non equivale a diverso reato e in esso non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, sicché la diversità del procedimento assume un carattere soltanto sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato. " (da ultimo Sez. 3, n. 348 *del* 13/11/2007 Rv. 238779)

- in ogni caso, le intercettazioni sulle quali si fonda l'ordinanza impugnata sarebbero pur sempre utilizzabili ai sensi dell'art. 270 cpp, perché indispensabili per l'accertamento dei reati di cui all'art. 416 cp e 624-625 n. 2 cp, per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Poiché si sostiene che nel decreto autorizzativo il GIP non motiverebbe sull'essere l'intercettazione indispensabile ai fini probatori, deve darsi atto che tale motivazione vi è invece contenuta. E ancora si afferma la violazione dell'art. 268 c. 3 cpp, in quanto le operazioni relative alle intercettazioni non sarebbero state effettuate presso la Procura di Sanremo. Questo è vero, ma risulta che le intercettazioni sono state effettuate non presso impianti di pubblico servizio o della PG, ma presso quelli della Procura di Imperia ed è perciò certamente rispettato il disposto dell'art. 268 c. 3 cpp, posto che le garanzie poste dalla legge quando deve essere operata una compressione del diritto alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni sussistono quando le operazioni vengono effettuate per mezzo degli impianti di una Procura, sia essa o meno quella procedente.

Quanto al merito, si osserva che viene ipotizzata la costituzione di un'associazione per delinquere, che aveva il fine di sottrarre parte delle vincite dei casinò di bordo delle navi della compagnia di navigazione MSC; per realizzare i suoi scopi, l'associazione, valendosi della società statunitense Seven Seas, aveva concluso con la MSC un contratto (sottoscritto per la Seven Seas da MENTO), in forza del quale veniva concessa in esclusiva la gestione dei casinò di bordo alla Seven Seas (i cui responsabili si identificano in GRECO, MENTO e BARZELLONI, come risulta dalle s. i. di LA SCALA) che doveva versare alla MSC il 89% o 90% del totale lordo incassato sulle giocate; i casinò manager inviati dall'associazione sulle navi si impossessavano di parte dell'incasso e ne occultavano la sottrazione alla MSC alterando i cedolini di resoconto dei tavoli da gioco.
L'ipotesi accusatoria trova pieno riscontro nell'esito delle indagini e appaiono perciò del tutto condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il GIP in ordine alla sussistenza in capo a MENTO dei gravi indizi dei reati contestati.
Complessivamente, nel corso del mese di novembre sono state intercettate conversazioni telefoniche tra BARZELLONI e MENTO, tra GRECO e BARZELLONI e tra MENTO e GRECO nelle quali si fa riferimento in termini per nulla criptici all'attività illecita.
Ne è emerso che sono state sottratte, su navi MSC su cui operava personale della Seven Seas, somme che gli stessi indagati, in una delle telefonate intercettate, indicano in 120.000 euro l'anno per ciascuna nave (tel. 4247 del 18.11.09 tra BARZELLONI e MENTO). La contabilità "in nero" dell'associazione viene ripetuta in altra conversazione (102 del 26.11.09) tra BARZELLONI e GRECO (*Barzelloni: **è perfetto, peccato però che noi abbiamo tirato via 1.200.000** Greco: **nel senso, li abbiamo tolti in più** Barzelloni: **noi abbiamo tirato via 1.200.000** Greco: **in più** Barzelloni: **nero si** Greco: **si, nero** Barzelloni: **quindi vuol dire che 1.900 lo incassavamo 2.200 li abbiamo spesi abbiamo guadagnato 900.000)***

Le conversazioni hanno luogo in un periodo in cui BARZELLONI e MENTO sono preoccupati per un'attività ispettiva iniziata dalla MSC sui casinò delle navi. In proposito, in un'occasione, il primo dice al secondo: "*volevo dirvi una cosa , **adesso poi chiamo anche Riccardo(GRECO) lo dico a tutti e due..ehh, stanno iniziando a fare delle ...cioè mi ha chiamato il signor La Scala adesso che stanno facendo in questo momento ispezioni negli uffici dei vari casinò prendendo contabilità e cose varie, balle varie...solo per dirvelo.*** " E MENTO si preoccupa che vi siano i soldi, che avevano nascosto per appropriarsene e lo chiede a BARZELLONI, che gli risponde: "***su un paio purtroppo sì. Le altre sono appena partite non è che c'è. Le altre sono tutte appena partite quello che c' è c' è.*** " (tel. 4225 del 18.11.09). Da un'altra telefonata di quello stesso giorno tra i due, preoccupati che venga scoperta anche la loro contabilità segreta, emerge che entrambi sono ben consapevoli delle ragioni che hanno indotto la MSC a procedere all'ispezione e cioè del fatto che, in conseguenza dei prelievi da loro effettuati sulle vincite, l'introito dei casinò delle navi della MSC è la metà di quanto viene incassato dalle navi della Costa (tel. 4226). Ancora quel giorno BARZELLONI e MENTO si riparlano, il primo comunica che gli ispettori hanno scoperto tutto, precisando: ***"tutto, i foglietti, qualcuno gli ha spiegato cosa dovevano cercare i foglietti quelli piccoli , fare il confronto con i fogli dei tavoli , tutto quanto."*** E viene prospettata l'ipotesi (su cui si tornerà in telefonate successive) di attribuire tutta la responsabilità ai manager e, pur in tale situazione, BARZELLONI e MENTO non intendono rinunciare alle "***ultime due cose***" che l'indomani andranno a prendere (tel.4243). Infatti, quattro o cinque manager sono stati presi con le mani nel sacco e, dice BARZELLONI, "***gli hanno acchiappato proprio la contabilità farlocca.***" MENTO gli chiede se li hanno sorpresi "***mentre prendevano il grano dai tavoli***" e l'altro gli chiarisce "***noo! Con la doppia contabilità Robi, noi scriviamo dei fogli che buttiamo via ogni crociera***"(tel. 4247). MENTO è preoccupato anche che venga perduto il denaro sottratto sulla nave Fantasia, che attraccherà a Genova il giorno dopo, ma GRECO lo rassicura, dicendogli che BARZELLONI ha parlato con Andrea (si tratta di ANGIOLETTI,casinò manager su quella nave) e che non c'è nessun problema. Tale intercettazione fornisce gravi indizi a carico dell'indagato in ordine al reato di cui al capo B.

Sulla base delle intercettazioni, la PG predisponeva un servizio di osservazione il 19.11.09 all'attracco della nave Fantasia della MSC nel porto di Genova e veniva visto MENTO scendere dalla nave recarsi poi a casa di BARZELLONI a Varazze.

Nonostante l'ispezione in corso da parte della società MSC, gli indagati continuano poi a programmare il modo di sbarcare le somme occultate a bordo delle altre navi della flotta. Questo emerge da comunicazioni intercettate sulle utenze di GRECO e di BARZELLONI, quali la n. 26 del 21.11.09 nella quale il casinò manager SERRA informa GRECO di essere riuscito a "togliere" "almeno 90" e la n. 29 della stessa data, nella quale GRECO informa BARZELLONI di quanto è riuscito a prendere SERRA; segue una telefonata di istruzioni date da BARZELLONI a SERRA (tel. N. 22 del 22.11.09).

Alla luce del contenuto delle predette conversazioni, poiché nella giornata del 27.11.2009 era previsto l'arrivo nel porto di Genova della nave "MSC Splendida", la P.G. predisponeva un nuovo servizio di appostamento per procedere al sequestro delle somme che verosimilmente il "manager casinò" SERRA Riccardo avrebbe "sbarcato" clandestinamente. Infatti con le telefonate n. 99 del 26.11.2009 sull'utenza GRECO (conversazione tra lo stesso GRECO e TOSELLI Cristiano) e n. 271 del 26.11.2009 registrata sull'utenza 335/1891996 in uso a BARZELLONI (conversazione tra lo stesso BARZELLONI e SERRA), si apprendeva che Cristiano TOSELLI avrebbe accompagnato GRECO sin sotto la nave per prelevare SERRA.

Il 27/11/09 veniva disposta ed effettuata anche una perquisizione nei confronti di SERRA che, sbarcato dalla "MSC SPLENDIDA" si era incontrato con GRECO e TOSELLI, giunti presso la sua abitazione. SERRA aveva sulla sua persona 97.5000,00 in contanti composta, per la maggior parte da banconote da euro 500,00 (a tale taglio si faceva riferimento nella tel. 26 già citata).

Quello stesso giorno SERRA rendeva alla PG spontanee dichiarazioni che trovano riscontro nelle conversazioni intercettate. Dichiarava infatti che: ***"la parte in nero si guadagna compilando, falsificando il reale guadagno nei TABLE SUM, cedolini di resoconto delle singole serate,***

abbassando il guadagno totale ufficiale della serata. Preciso che facevo questa operazione di falso per conto della mia società in quanto sono stato istruito dai titolari, Barzelloni e Greco, nel compilare i cedolini citati. Personalmente era la prima volta che sbarcavo il denaro ma sono a conoscenza che i soci almeno una volta sulla mia nave hanno scaricato del denaro".

Quanto precede fornisce pova del reato sub C).

Quanto al fatto di cui al capo D), si osserva che la prova emerge anche in questo caso dalle intercettazioni e in particolare dalla conversazione numero 77 del 22.11.2009 nella quale il "casinò manager" Jerome IOZZA comunicava a BARZELLONI di aver nascosto 11.000,00 euro sulla nave su cui si trovava e chiedeva e riceveva consigli su come sbarcare la somma, che precisava essere prevalentemente in banconote da 100, evitando di essere colto sul fatto.

E' quindi provata la responsabilità dell'indagato per i reati fine, in proposito dovendosi chiarire che deve ritenersi del tutto corretta la qualificazione giuridica dei fatti descritti sub B), C) e D), nonostante quanto sostenuto in proposito dalla difesa circa il fatto che gli stessi dovrebbero invece ricondursi all'ipotesi di appropriazione indebita ovvero di truffa. Si osserva che dalla nota della MSC del 7.12.09 risulta che per ciascun tavolo da gioco vi è una cassetta contenente il contante ricevuto per la vendita delle fiches; per aprire la cassetta occorrono due chiavi, una delle quali è del commissario di bordo e l'altra del casinò manager; al termine di ogni serata commissario di bordo e casinò manager aprono la cassetta e contano il denaro; il conteggio deve trovare riscontro nei cedolini di resoconto del tavolo (Table sum), di cui parla SERRA. L'alterazione di quei cedolini rappresenta la contabilità "farlocca" di cui parla BARZELLONI. E' evidente che i cedolini devono essere alterati per occultare il fatto che il casinò manager non ha messo nella cassetta tutto il denaro ricevuto per la vendita delle fiches, ma ne ha trattenuto una parte che, al termine della crociera finirà nelle casse dell'associazione capeggiata da MENTO, GRECO e BARZELLONI (tanto è confermato da quanto detto da MENTO circa il prendere "il grano dai tavoli" nella telefonata 4247). E' del tutto evidente che tale modalità di esecuzione non è in alcun modo riconducibile all'ipotesi di appropriazione indebita, che postula nell'autore il possesso della cosa in base ad un titolo, mente, nel caso in esame, il manager non ha la disponibilità del denaro, ma ha con esso un mero rapporto materiale, poiché quanto da lui ricevuto deve essere riposto nella cassetta, che potrà poi aprire soltanto con la presenza del commissario di bordo.

I fatti non sono riconducibili neppure al reato di truffa. E' infatti pacifico (tra numerose altre Cass. Sez. 2, n. 47680 del 04/11/2003 Rv. 227995) che "il criterio che distingue il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e quello di truffa va ravvisato nell'impossessamento mediante sottrazione "invito domino" che caratterizza il furto, giacché il trasferimento del possesso della cosa non avviene con il consenso del soggetto passivo". Nel caso in esame, non si è in presenza di alcun consenso viziato da errore, in quanto la sottrazione avviene senza che chi la subisce se ne accorga, grazie al mezzo fraudolento utilizzato, consistente nell'alterazione dei cedolini.

Si è dunque in presenza di furti aggravati, costituenti i reati fine dell'associazione promossa dall'indagato e da MENTO e BARZELLONI.

Anche il reato di cui all'art. 416 cp è provato. Vi sono infatti tutti gli elementi strutturali dell'associazione, dal momento che si è in presenza di una organizzazione stabile, i cui componenti hanno la consapevolezza di parteciparvi ed hanno ruoli distinti (MENTO, GRECO e BARZELLONI ne sono i capi e gli altri associati fanno riferimento a loro per le necessarie direttive, come si rileva dalle intercettazioni e anche dalle dichiarazioni di SERRA), organizzazione che si vale di una società (la Seven Seas) per attuare i propri scopi.

Quanto precede comporta che si è in presenza di un'associazione e non di una pluralità di delitti commessi con concorso di persone e riconducibili ad un unico disegno criminoso, come sostenuto dalla difesa. In proposito si osserva che "l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso -

con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati." (così Sez. 5, Sentenza n. 42635 del 04/10/2004 Rv. 229906). Nel caso in esame l'accordo tra gli associati non era affatto occasionale, come emerge dai dialoghi intercettati, indicativi di rapporti stabili, dal fatto che il tipo di attività posto in essere dagli associati sulle navi aveva un carattere di per sé durevole, dal ricorso ad una società, la Seven Seas, della quale i tre capi dell'associazione erano anche i responsabili. A ciò deve aggiungersi che non si è in presenza della progettazione di singoli reati, ma di un programma che aveva per oggetto una serie indeterminata di furti aggravati, il cui numero non era a priori definibile, perché in parte dipendente dalle occasioni che la MSC avrebbe offerto e perché non vi è comunque alcun elemento indicativo del fatto che il progetto riguardasse un numero limitato di crociere.

Si ritengono sussistenti le esigenze cautelari d cui all'art. 274 cpp, come rilevato nell'ordinanza impugnata.
Quanto all'esigenza di cui alla lettera a), si osserva che dalle telefonate intercettate il 27.11.09 è emerso che in occasione della perquisizione presso SERRA, alla quale seguiranno quella presso BARZELLONI e GRECO, MENTO chiede alla moglie di portare "tutto" dalla sorella. Rilevano inoltre conversazioni tra lui e BARZELLONI, nelle quali, preoccupati entrambi per l'ispezione della MSC, ipotizzano di dare la colpa degli ammanchi ai casinò manager (*Angelo: **io gli posso dire noi chiudiamo così si vede che è il manager che se li è presi, cosa posso dire.** Roberto: è certo per forza.Angelo: **è meglio fare la figura degli incompetenti o la figura dei ladri**?* E ancora: *Roberto: **no, si ho capito ...magari riusciamo a dare la colpa a qualcheduno, cosa vuoi che ti dica, gli facciamo dei regali..*** - tel. 4243 del 18.11.09).
Sussiste inoltre l'esigenza di cui alla lettera b) della norma citata, sulla base dei rapporti internazionali di cui dispone l'indagato. Deve inoltre ricordarsi che, quando la notizia dell'ispezione della MSC aveva destato la preoccupazione sua e di BARZELLONI, entrambi avevano progettato di cercare rifugio all'estero, BARZELLONI in Brasile e MENTO in Costa d'Avorio (tel. 4247 del 18.11.09).
Infine, nonostante l'incensuratezza dell'indagato, vi è un consistente pericolo di reiterazione dell'attività criminosa, avendo l'indagato dimostrato di essere in grado di organizzare tale attività, nella quale sono coinvolte più persone con prospettive temporali durature.
La particolare rilevanza delle esigenze cautelari esclude che le stesse possano essere garantite con misure diverse dalla custodia in carcere, ivi compresa quella degli arresti domiciliari che non precluderebbe all'indagato contatti diretti ad inquinare le prove e a ricostituire l'attività illecita e che sarebbe del tutto inidonea in relazione al pericolo di fuga.
Deve pertanto essere confermata l'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Visto l'art. 309 cpp

CONFERMA

l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Sanremo emessa il 2.1.10 nei confronti di Roberto MENTO e condanna il predetto alle spese del procedimento incidentale;

MANDA

alla cancelleria per quanto di competenza e -poiché lo consiglia l'urgenza tipica dei procedimenti incidentali cautelari- per la notifica della presente ordinanza a persona diversa dall'indagato a

mezzo fax ex art 150 c.p.p.; notifica che sarà da considerarsi valida ed efficace quando la trasmissione risulti confermata dall'apparecchio trasmittente.

Genova,.23.1.10

23 GEN 2010

IL CANCELLIERE B3
(Daniela BORGHI)

Il Presidente